

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie
FISCALE
IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU) AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo LAVORO
PREVIDENZA - Agevolazioni PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
Leggi In evidenza Scadenze



Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Esclusioni - Buoni benzina - Non imponibilità fino a 200 euro per il 2022 - Novità del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina")

L'art. 2 del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina") ha previsto il c.d. "bonus carburante" per i dipendenti.

In particolare, viene stabilito che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR.

Caratteristiche del "bonus carburante"

Il "bonus carburante" è riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- nel limite dell'importo di valore di tali buoni pari a 200,00 euro per lavoratore.

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51 co. 2 del TUIR.

Inoltre, il riferimento alle "aziende private":

- sembra comportare l'esclusione dall'agevolazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- pone poi un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali.

Normativa di riferimento

in linea generale, ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l'art. 51 co. 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L'art. 51 co. 3 individua nel valore normale di cui all'art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei *fringe benefit* ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).

L'<u>art. 51</u> co. 3-bis del TUIR dispone inoltre che ai "fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Pertanto, in linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono *fringe benefit* in capo ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri *fringe benefit* ricevuti.

Rapporti con la disciplina generale dei fringe benefit

La previsione di cui all'art. 2 del DL 21/2022 relativa al "bonus carburante" si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200,00 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i *benefit* ricevuti dal dipendente.



In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200,00 euro, oltre ad usufruire di altri *fringe benefit* non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.

Superamento del limite di 200,00 euro

In assenza di specifiche indicazioni normative, dovrebbe essere chiarito cosa accade in caso di superamento del limite di 200,00 euro.

Considerato il rinvio al citato co. 3 dell'<u>art. 51</u> del TUIR, l'intero valore dei buoni potrebbe concorrere a formare il reddito del dipendente, analogamente a quanto previsto in caso di superamento della franchigia "generale" dei *fringe benefit*.

In alternativa, trattandosi di una specifica disposizione agevolativa, potrebbe restare ferma la non concorrenza fino a 200,00 euro, per cui solo l'eccedenza concorrerebbe al calcolo della soglia "generale".

art. 2 DL 21.3.2022 n. 21

art. 51 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2022 - "Buoni benzina non tassati con dubbio dipendenti degli studi professionali" - Alberti - Cotto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Documenti di legittimazione (ticket, buoni)" - Alberti P. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Erogazioni liberali - Dipendenti" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2022 - "Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro" - Alberti

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Imprese turistiche-ricettive - Credito d'imposta per la secondarata dell'IMU 2021 - Novità del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. DL "Ucraina")

L'art. <u>22</u> del DL 21/2022 (c.d. DL "Ucraina") riconosce alle imprese turistico-ricettive un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'<u>art. 1</u> co. 738 - 783 della L. 160/2019 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DL 21/2022, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. <u>96/2006</u> e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'<u>art. 17</u> del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.



L'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'<u>art. 17</u> del DLgs. 241/97, quindi, ha luogo senza applicazione dei seguenti limiti:

- tetto massimo di compensazioni effettuabili nell'anno solare, di cui all'art. 34 della L. 388/2000;
- tetto massimo di 250.000,00 euro di compensazioni effettuabili nell'anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP:
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli <u>artt. 61</u> e <u>109</u> co. 5 del TUIR.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'<u>art. 22</u> co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione".

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia.

art. 22 DL 21.3.2022 n. 21

Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2022 - "Nuovo credito d'imposta IMU per il comparto turistico" - Zeni Scheda n. 1349.01 in Agg. 3/2022 - "Novità del c.d. DL "Ucraina" (DL 21.3.2022 n. 21)" - AA.VV.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Aiuti corrisposti a fronte dell'emergenza epidemiologica - Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato - Rispetto dei massimali - Aumento dei massimali ex DL 41/2021 - Efficacia temporale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.3.2022 n. 153)

Nella risposta ad interpello 23.3.2022 n. <u>153</u>, l'Agenzia delle Entrate rettifica parzialmente la precedente risposta <u>797/2021</u>, nella quale aveva fatto applicazione dei massimali per gli aiuti di Stato al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'<u>art. 28</u> del DL 34/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Aiuti di Stato e bonus locazioni

Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del DL 34/2020 (e successive modifiche e proroghe, l'ultima delle quali operata dall'art. 5 del DL 4/2022), è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).

In particolare, tale aiuto rientra, a norma dell'<u>art. 1</u> co. 13 del DL 41/2021, tra quelli di cui alla Sezione 3.1, per i quali si applicano i seguenti massimali:

- per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per impresa unica;
- per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1.800.000,00 euro per impresa unica;



- da ultimo, per gli aiuti ricevuti dall'1.1.2022 al 30.6.2022, 2.300.000,00 euro per impresa unica.

Caso di specie

Il caso esaminato nella risposta n. <u>797/2021</u>, ora ripreso nella risposta n. <u>153/2022</u>, riguardava il credito d'imposta locazioni maturato da una società con riferimento a canoni 2020 e ceduto ad un'altra società il 14.10.2020.

Il cessionario si domandava se, per effetto dell'aumento della soglia a 1.800.000,00 euro, egli potesse compensare nel 2021, nel modello F24, il credito eccedente il "vecchio" limite di 800.000,00 euro.

Limiti alla maturazione da verificare sul beneficiario originario (cedente)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 153/2022, rileva che le soglie relative agli aiuti di Stato configurano limiti alla maturazione del credito d'imposta e non soglie alla compensazione, sicché esse agiscono sul cedente e non sul cessionario: è l'"impresa unica" cedente a dover verificare il superamento dei limiti, oltre i quali è esclusa la cessione, non potendo il soggetto maturare un aiuto superiore alla soglia di riferimento, né, tanto meno, cederlo.

Inoltre, posto che la cessione del credito, nel caso di specie, era avvenuta nel 2020, il cessionario non potrebbe comunque, oltre la data del 31.12.2020, compensare in F24 il credito ricevuto.

Data di riferimento per l'applicazione delle soglie

In secondo luogo, l'Agenzia rileva che, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DM 11.12.2021, ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95 della decisione della Commissione europea 15.10.2021 n. C(2021) 7521 final. In relazione ai crediti d'imposta - come suggerisce anche la Relazione illustrativa al DM 11.12.2021 - la disposizione appena citata individua, quale "data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario" alternativamente:

- -"la data di presentazione della dichiarazione dei redditi";
- o "la data di approvazione della compensazione".

Inoltre, trovano applicazione anche al credito locazioni i chiarimenti forniti, con riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 co. 16-27 del DL 73/2021, nelle Istruzioni per la compilazione dell'istanza relativa al citato contributo, ove è stato chiarito che, "con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamentecome:- data della maturazione;- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;- data di presentazione del modello F24".

Pertanto - conclude l'Agenzia - la scelta tra le alternative sopra enunciate è demandata al contribuente.

Ne consegue che, nel caso di specie, "l'aiuto di cui si discute può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:- «dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021» se si ha riguardo alla «data di approvazione della compensazione», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro;- «dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021», se si ha riguardo alla «data di presentazione della dichiarazione dei redditi» relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiaceal nuovo limite 1.800.000 euro".

Impossibile l'utilizzo per il cessionario nel modello F24 oltre l'anno della cessione

L'applicazione di questi principi nel caso di specie comporta in ogni caso l'impossibilità, per il cessionario che abbia ricevuto il credito nel 2020, di compensare nel modello F24 l'eccedenza oltre il 31.12.2020 (data nella quale non era neppure stato previsto l'aumento della soglia).

Resta da chiedersi se, optando per l'applicazione del limite di 1.800.000,00 euro basato sulla presentazione della dichiarazione (del cedente), il cessionario avrebbe potuto compensare il credito ricevuto in cessione nel 2020 nella dichiarazione dei redditi 2021, come ammesso dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, risposta 12 ("il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31 dicembre 2020 può utilizzare il credito d'imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d'imposta a saldo, relativi al periodo d'imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi").

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41 art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.3.2022 n. 153

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2022 - "Massimali degli aiuti di Stato da verificare in capo al beneficiario originario" - Alberti - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 24.3.2022, p. 35 - "Aiuti Covid, il plafond varia con la modalità di utilizzo" - Gaiani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A.



Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Esonero dello 0,8% per i rapporti di lavoro dipendente - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Istruzioni operative (circ. INPS 22.3.2022 n. 43)

Con la circ. 22.3.2022 n. <u>43</u>, l'INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dall'<u>art. 1</u> co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), anche con riferimento alle modalità di recupero degli arretrati relativi ai primi mesi dell'anno 2022.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'<u>art. 1</u> co. 121 della L. 234/2021 ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero dello 0,8% sulla quota IVS a carico del lavoratore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Pertanto, se l'aliquota a carico dei lavoratori è pari al 9,19%, per l'anno 2022 questa sarà ridotta all'8,39%.

Beneficiari

L'esonero si applica a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono

- esclusi i rapporti di lavoro domestico;
- inclusi i rapporti di lavoro in apprendistato.

Condizioni

L'esonero può essere fruito a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Laddove tale soglia venga superata in un dato mese, l'esonero non spetterà per il mese di riferimento.

Sul punto, per il mese di competenza dicembre 2022, l'INPS precisa che l'esonero sarà riconosciuto:

- sulla retribuzione corrisposta nel mese (se quest'ultima non ecceda il limite di 2.692,00 euro);
- sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese (sempre se l'importo della mensilità aggiuntiva non ecceda i 2.692,00 euro).

Per i rapporti di lavoro dove la tredicesima viene erogata nei singoli mesi, l'accesso alla riduzione per il rateo mensile sarà possibile se i ratei non superino, nel mese di erogazione, l'importo di 224 euro (2.692/12), fermo restando la condizione secondo cui la retribuzione lorda del mese, al netto dei ratei di tredicesima, non deve eccedere la soglia di 2.692,00 euro.

L'INPS chiarisce inoltre che:

- l'esonero non si applica sulla quattordicesima mensilità;
- non è necessario il rispetto sia delle condizioni di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015, in quanto tale misura non si configura come un incentivo all'assunzione, sia della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (l'agevolazione non è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea);
- non è necessario il possesso del DURC da parte del datore di lavoro;
- l'esonero è cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della contribuzione dovuta.

UniEmens

L'INPS ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

In particolare, la generalità dei datori di lavoro privati:

- dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l'esonero;
- potranno valorizzare l'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente) solo nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Specifiche istruzioni sono previste per l'esposizione dell'esonero per:

- la tredicesima mensilità:



- il rateo di tredicesima mensilità.

Per i datori di lavoro agricoli, oltre alle istruzioni per la compilazione dell'UniEmens "PosAgri", l'INPS precisa che, per i flussi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi, l'esonero verrà applicato in automatico se il lavoratore aveva diritto al beneficio; in caso contrario i datori di lavoro dovranno inviare dall'1.5.2022 al 31.5.2022 nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza.

art. 1 co. 121 L. 30.12.2021 n. 234 Circolare INPS 22.3.2022 n. 43

Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2022 - "Al via lo sconto contributivo dello 0,8% per i lavoratori subordinati" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 23.3.2022, p. 35 - "Sconto contributivo, tetto mensile di 2.692 euro" - Cannioto - Maccarone Italia Oggi del 23.3.2022, p. 35 - "Sconto Inps ai dipendenti al via" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Lavoratori dipendenti" - D'Amato F.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di CIGO e di CIGS - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), del DL 41/2021 (DL "Sostegni") e del DL 4/2022 (c.d. DL "Sostegni-ter") - Chiarimenti

Con tre recenti interventi di prassi, il Ministero del Lavoro (circ. 18.3.2022 n. 6) e l'INPS (messaggio 21.3.2022 n. 1282 e messaggio 23.3.2022 n. 1320) hanno fornito indicazioni e chiarimenti di carattere operativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle ultime novità normative in materia.

Indicazioni ministeriali in merito alle novità della legge di bilancio 2022 e del DL "Sostegni-ter"

Con la circ. 18.3.2022 n. <u>6</u>, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli ultimi interventi legislativi in materia di trattamenti di integrazione salariale, in particolare la L. <u>234/2021</u> (legge di bilancio 2022) e il DL <u>4/2022</u> (c.d. DL "Sostegni-ter"), con cui sono state apportate significative modifiche alla disciplina definita dal DLgs. <u>148/2015</u>.

Tra le diverse indicazioni, il Ministero ha precisato che l'accordo di transizione occupazionale di cui al nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015 (introdotto dalla legge di bilancio 2022), è destinato in prevalenza a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell'impresa da cui dipendono, restino comunque non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.

Ancora, riferendosi all'art. 44 co. 11-ter del DLgs. 148/2015 (previsto dalla legge di bilancio 2022), si ribadisce che, nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di un'impresa che non può più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del medesimo DLgs. 148/2015, la medesima ha la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario, per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al termine ultimo del 31.12.2023.

Istruzioni dell'INPS in materia di riordino della disciplina dei trattamenti di CIG

Con il messaggio n. <u>1282/2022</u>, l'INPS è intervenuto in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali dopo il riordino della disciplina operata dalla L. <u>234/2021</u>, fornendo specifiche indicazioni applicative.

Ad esempio, l'Istituto previdenziale ha ricordato come l'<u>art. 1</u> co. 194 della L. 234/2021 stabilisca, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, l'introduzione di un unico massimale:

- annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (pari a a 1.222,51 euro lordi per il 2022);
- che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Sul punto, l'Istituto precisa che, per i trattamenti di CIGO, CIGS e per l'assegno di integrazione salariale del FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dall'1.1.2022 trova applicazione il predetto massimale unico.

Ancora, con riferimento alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali nell'ipotesi in cui le unità produttive si trovino in Regioni diverse, si precisa che tale comunicazione deve essere fatta tenendo conto:



- del criterio della prossimità territoriale;
- della valenza nazionale solo relativamente al criterio della rappresentanza sindacale.

Pertanto, se sono interessate due Regioni, dovranno essere effettuate due distinte comunicazioni.

Modalità di richiesta del pagamento diretto delle prestazioni

Con il successivo messaggio 23.3.2022 n. <u>1320</u>, invece, l'INPS ha prorogato fino al 30.4.2022 il periodo transitorio durante il quale è possibile trasmettere, con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" oppure con il modello "SR41", le richieste di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'<u>art. 8</u> del DL 41/2021 (DL "Sostegni").

Si ricorda che con la circ. <u>62/2021</u>, lo stesso Istituto previdenziale ha precisato che al fine di valutarne l'eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale (e non solo a quelli con causale emergenziale COVID-19) era consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso "UniEmens-Cig" anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

Ciò premesso, con il recente messaggio <u>1320/2022</u>, l'INPS ha precisato che le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dall'1.5.2022 dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig".

Inoltre, si chiarisce che per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno a oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore all'1.5.2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" o il modello "SR41".

In particolare, si evidenzia che il sistema "SR41" dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data dell'1.5.2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.

art. 1 co. 194 L. 30.12.2021 n. 234 Messaggio INPS 21.3.2022 n. 1282

Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2022 - "Massimale unico solo per i pagamenti della CIG decorrenti dal 1° gennaio 2022" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 22.3.2022, p. 48 - "Cig con massimale unico anche per interventi iniziati nel 2021" - Cannioto - Maccarone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno di integrazione salariale" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Fondo di integrazione salariale (FIS)" - Bonini P.

Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Cassa Integrazione guadagni" - De Rosa S. Guide

Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni straordinaria" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria" - Bonini P.

Leggi in evidenza

IMMOBILI

DM MINISTERO DEL TURISMO 29.9.2021 N. 161

IMMOBILI

LOCAZIONI - Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi - Regolamento attuativo

L'art. 13-quater co. 4 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), conv. L. 28.6.2019 n. 58, come modificato dall'art. 1 co. 597 della L. 30.12.2020 n. 178, ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, con l'obiettivo di raccogliere i codici identificativi regionali delle strutture, ove adottati dalle Regioni, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e consentire la verifica della corrispondenza dell'offerta proposta a quella dichiarata in



banca dati.

Con il presente decreto viene emanato il regolamento attuativo di tale banca dati, contenente le modalità di:

- realizzazione e gestione della banca dati;
- acquisizione dei codici identificativi regionali;
- accesso alle informazioni ivi contenute.

Informazioni contenute nella banca dati

Nella banca dati sono raccolte le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali:

- la tipologia di alloggio;
- l'ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- gli estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro:
- il soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
- il codice identificativo regionale.

Per le strutture ubicate in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha ancora istituito il codice identificativo regionale, la banca dati genererà un codice alfanumerico recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

I dati contenuti nella banca dati saranno pubblicati sul sito del Ministero del Turismo e accessibili agli utenti previa registrazione.

Gestione della banca dati

La banca dati è realizzata e gestita attraverso un'apposita piattaforma informatica, nella quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a far confluire i dati in loro possesso.

Per definire le modalità di accesso alla piattaforma, il Ministero del Turismo concluderà un protocollo di intesa con le Regioni e le Province autonome.

Tale protocollo determinerà anche le macro-tipologie entro cui far confluire le diverse fattispecie, tenendo conto di criteri quali:

- l'accessibilità per i soggetti disabili;
- il numero dei posti letto e le relative dotazioni;
- le attrezzatture e le strutture a carattere ricreativo:
- la possibilità di fruire di attività legate al benessere della persona;
- la presenza di aree di sosta e assistenza per le autovetture e le imbarcazioni.

Obbligo di indicazione del codice identificativo

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare, in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi turistici, il codice identificativo regionale dell'immobile o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla stessa banca dati.

Decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice identificativo

Il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice identificativo sarà determinato nel suddetto protocollo d'intesa tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome.

Sanzioni per la mancata indicazione del codice identificativo

Per la mancata indicazione del codice identificativo, l'art. 13-quater co. 8 del DL 34/2019 prevede una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.



Scadenze della settimana

28 marzo 2022, Lunedì

IVA

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

30 marzo 2022, Mercoledì

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

IRPEF, IRES e IRAP

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Termine per presentare i modelli integrativi REDDITI 2021 e IRAP 2021, per modificare la richiesta di rimborso del credito d'imposta in opzione per la compensazione

31 marzo 2022, Giovedì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dovuti sulle provvigioni relative all'anno precedente

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali

Datori di lavoro che hanno effettuato lavorazioni "usuranti" nell'anno precedente - Comunicazione alla DPL eagli istituti previdenziali competenti, per consentire ai lavoratori dipendenti il pensionamento anticipato



Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, del versamento della prima di 9 rate mensili dei versamenti sospesi che scadevano nel mese di dicembre 2021

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo CONAI

Produttori di etichette - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori di imballaggi in sughero - Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare in corso

Produttori o importatori di erogatori meccanici - Termine per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

Piccole e medie imprese - Presentazione al MISE, mediante PEC, della domanda per il credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018 al 31.12.2021, per la quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nel 2021

Società e associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A - Presentazione domanda per il credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno precedente

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRES e IVA

Enti associativi privati (salvo esclusioni) e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate del modello EAS di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti, in caso di variazioni nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobredicembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente



Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedentee non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile gennaio-febbraio

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'anno precedente

01 aprile 2022, Venerdì

IRPEF

Enti che svolgono attività di tutela e valorizzazione beni culturali e paesaggistici - Invio telematico al Ministero Cultura della richiesta di correzione dell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, per domande presentate entro il 28.2.2022

IVA

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre gennaio-marzo

Altre scadenze

02 aprile 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

04 aprile 2022, Lunedì



Contributi INPS

Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Termine per presentare all'INPS l'istanza di riesame dell'esito della domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi per l'anno 2021

05 aprile 2022, Martedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di marzo

07 aprile 2022, Giovedì

Imposte dirette

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi sulle parti comuni

* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

